

Ministero dell'interno

Circolare 23 gennaio 1996 n. 3

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

A) Premessa

Il decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, pubblicato nel S.O.G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995, ed entrato in vigore a decorrere dal 26 aprile 1995, è stato emanato ai sensi della legge-delega 6 dicembre 1993, n. 499 (delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro). La predetta legge-delega all'art. 1, comma 2, lettera b), ha stabilito di riformare la disciplina sanzionatoria in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro secondo i principi e criteri direttivi di seguito riportati: stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge (decreto legislativo), alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione; prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto; prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a 6 mesi o dell'ammenda non superiore a lire 8 milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti.

B) Decreto legislativo n. 758/94 Capo II Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

Il Capo II del decreto legislativo n. 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

Si riportano di seguito i contenuti degli articoli del Capo II per la portata degli stessi sulle competenze e conseguenti adempimenti da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ORGANO DI VIGILANZA (Art. 19 del D.L.vo n. 758/94)

L'art. 19, comma I, lettera b), definisce organo di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il personale ispettivo di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (U.S.L.), fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza (sicurezza antincendio).

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (Artt. 20, 21 e 22 del D.L.vo n. 758/94)

Art. 20 (Prescrizioni)

L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione, in base alle norme indicate nell'allegato 1 del decreto, impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.

Un'ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.

Si precisa che la prescrizione costituisca un atto obbligatorio nell'ambito dei reati previsti nell'allegato 1 del decreto.

La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore.

Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.

L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' opportuno ribadire inoltre che per i reati previsti nell'allegato 1 del D.L.vo n. 758/94 si darà luogo alla procedura di cui alla presente circolare mentre per altri reati si seguirà la procedura in uso per l'attività di Polizia Giudiziaria.

La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto. A riguardo occorre rammentare che la legislazione speciale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevede appositi articoli sulle sanzioni, tramite i quali si può individuare la figura del contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore).

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.

Accertato l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita in relazione alla contravvenzione commessa.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento dell'ammenda prevista.

In caso si accerti l'inadempimento alla prescrizione impartita, l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al Pubblico Ministero utilizzando i moduli allegati.

Art. 22 (Notizia di reato comunicata all'Organo di Vigilanza direttamente dal Pubblico Ministero)

Qualora l'Organo di Vigilanza riceva comunicazione della notizia di reato direttamente dal Pubblico Ministero, è tenuto ad informarlo delle proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO (Artt. 23 e 24 del D.L.vo n. 758/94)

Il Pubblico Ministero ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui riceve dall'Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all'art. 21.

Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.

Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di Vigilanza.

C) Competenze ed adempimenti da parte del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Sulla scorta della vigente legislazione ed a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, su specifica richiesta di questa Direzione, si forniscono i seguenti chiarimenti e direttive.

1) Competenze

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base al disposto dell'art. 23 del decreto legislativo n. 626/94 è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene le specifiche competenze (sicurezza antincendio).

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni è ufficiale di polizia giudiziaria (Personale ex carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico, capi reparto e capi squadra) ed agente di polizia giudiziaria (personale della carriera di vigile).

Tali specifiche funzioni di polizia giudiziaria sono state ribadite dal D.P.R. n. 335/90 (profili professionali).

Ciò premesso il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, accerti un reato pertinente la mancata attuazione di provvedimenti e misure di sicurezza antincendio, in base alle norme indicate nell'allegato 1 del decreto n. 758/94, è tenuto a procedere secondo le indicazioni di cui al Capo II del decreto medesimo.

I reati non ricompresi nelle norme di cui all'allegato 1 del decreto, qualora accertati, dovranno essere unicamente oggetto di comunicazione al pubblico ministero in base al disposto dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Si precisa che l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro da espletarsi, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 626/94, da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa che vengano emanati atti di indirizzo e coordinamento previsti anche dagli artt. 25 e 27 del decreto legislativo n. 626/94, dovrà essere attuata, su attività in esercizio, secondo il disposto dell'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577:

- a. su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;
- b. per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;

c. per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 577/82, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

2) Adempimenti

Per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal decreto legislativo n. 758/94 Capo II, gli stessi si possono riassumere in:

1. Verbale di accertamento del reato (vedi Mod. I/PG allegato);
2. Comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (vedi Mod. 2/PG allegato);
3. Prescrizione da comunicare al contravventore e per conoscenza al legale rappresentante dell'impresa (vedi Mod. 3/PG allegato);
4. Comunicazione al contravventore ed al Pubblico Ministero di accoglimento o meno della eventuale richiesta di proroga dei termini della prescrizione (vedi Mod 4/PG allegato);
5. Verbale di verifica dell'adempimento (vedi Mod. 5/PG allegato);
6. Comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento dell'ammenda (vedi Mod. 6/PG allegato);
7. Comunicazione al Pubblico Ministero di avvenuto adempimento alle prescrizioni e dell'eventuale pagamento (vedi Mod. 7/PG allegato);
8. Comunicazioni al Pubblico Ministero ed al contravventore di non avvenuto adempimento alle prescrizioni (vedi Mod. 8/PG allegato).

Per ciascuna attività che sarà oggetto di tale procedura, occorrerà costituire presso l'ufficio un apposito fascicolo e relativo scadenziario.

Ufficio presso il quale ammettere il contravventore a pagare stante che tra gli specifici adempimenti dell'organo di vigilanza rientra "ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa", si precisa che per quanto concerne le modalità del pagamento della somma indicata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758/94, in attesa di disciplinare con specifica normativa tale materia, si comunica che l'ufficio presso il quale il versamento andrà concretamente effettuato sia l'ufficio del Registro competente per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981.


A conclusione va sottolineato che il decreto legislativo n. 758/94 comporta precise assunzioni di responsabilità e quindi le relative procedure vanno svolte con particolare attenzione da parte degli incaricati.

Poiché trattasi di procedure innovative rispetto ai precedenti adempimenti di polizia giudiziaria, si invitano i Comandi Provinciali a prendere diretti contatti con i Pubblici Ministeri presso le locali Procure della Repubblica al fine dei necessari approfondimenti ed ulteriori chiarimenti, nonché a promuovere in sede locale o regionale specifici corsi di formazione, per avviare l'attuazione del disposto legislativo.

Per uniformità di indirizzo ed a supporto dell'attività di vigilanza, si allega apposita modulistica inerente gli adempimenti procedurali.

Elenco allegati alla circolare n. 3 mi.sa. (96) 3 del 23 gennaio 1996 (Prot. n. P108/4101 sott. 72/C)

Schema delle fasi procedurali previste dal D.L.vo n° 758/94





Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

_____, lì _____

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI

Prot. n. _____¹ / _____² _____

fascicolo pos. _____³ _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO

I_ sottoscritt _____, Ufficial_ di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando provinciale VV.F. indicato in epigrafe, in data odierna, alle ore _____ in occasione dell'intervento per⁴ _____ presso la Ditta _____ sita in _____ di cui risulta titolare il Sig./a _____ residente in _____, ha accertato quanto di seguito verbalizzato

Al sopralluogo era presente il/la Sig. _____ in qualità di _____.

Il presente verbale viene, dagli intervenuti riletto, confermato e sottoscritto.

la Parte

i_ Verbalizzanti_

¹ numero del verbale (numerazione progressiva data dall'Ufficio)

² anno

³ numero del fascicolo dell'archivio di prevenzione incendi

⁴ soccorso, esposto, sopralluogo di prevenzione incendi, ecc.

Da quanto esposto nella parte prima del presente verbale di accertamento si possono rilevare le seguenti ipotesi di reato:

1 _____;

2 _____;

3 _____;

4 _____;

5 _____;

Per le ipotesi di reato di cui ai punti _____ sarà attivata la procedura di cui al decreto legislativo 758/94 titolo II.

i_ Verbalizzant_

visto

il Comandante provinciale VV.F.

AVVERTENZE

Il presente verbale di accertamento è composto da due parti, nelle quali devono essere riportate rispettivamente:

- parte prima: la descrizione di tutte le inosservanze riscontrate alle disposizioni di prevenzione incendi;
- parte seconda: l'indicazione delle ipotesi di reato correlate alle inosservanze descritte nella parte prima.



Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI

Prot. n. _____ / _____¹ Allegati _____
fascicolo pos. _____²

_____, li _____

Alla Procura della Repubblica presso la Procura di _____

OGGETTO: Comunicazione notizia di reato a norma dell'art. 347 del C.P.P. riguardante la
Ditta _____ sita in _____ .

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo citato in oggetto, si allega alla presente il verbale di accertamento di reato (mod. 1/PG) n. _____¹ del _____³ / _____ / _____ effettuata da U.P.G. di questo Comando provinciale.

il Comandante Provinciale VV.F.

¹ numero del verbale trasmesso in allegato

² numero del fascicolo dell'archivio di prevenzione incendi

³ data del verbale di accertamento



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI

_____, li _____.

Al ¹ _____.

Al Rappresentante legale di _____

p.c. alla Procura della Repubblica presso la

Pretura di _____

Prot. n. _____ / _____ ² _____ Allegati _____

fascicolo pos. _____ ³ _____

OGGETTO: Verbale di accertamento (mod. 1/PG) n. _____ * _____ del ____/____/____ riguardante la Ditta _____ sita in _____. Prescrizioni a norma dell'art. 20 del D. Lvo. 19/12/94 n. 758.

Premesso che con il verbale di accertamento indicato in oggetto, redatto a carico della Ditta _____ sita in _____, i sottoscritt_ Official_ di P.G _____ appartenente/i al Comando provinciale VV:F. sopraindicato accertava_ le seguenti contravvenzioni alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro:

n.	descrizione

¹ contravventore (da notificare a mezzo raccomandata A.R.)

² numero del verbale di accertamento

³ numero del fascicolo dell'archivio di prevenzione incendi

Allo scopo di far cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del citato D.Lgs 19/12/94 n. 758 art. 20 si prescrive inoltre di adottare le seguenti specifiche misure:

n.	descrizione delle misure

In caso di mancato tempestivo adempimento alle prescrizioni, questo ufficio darà comunicazione al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza.

l'/gliUfficial_ di Polizia Giudiziaria

visto

il Comandante prov.le VV.F.

AVVERTENZE

I termini per la regolarizzazione devono essere computati dal giorno in cui è avvenuta la notifica.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 758/94 il termine fissato per la regolarizzazione, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi sei, comprensivo anche del termine già trascorso. Un'ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di altri sei mesi può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore che deve indicare specifiche circostanze giustificative, a lui non imputabili.

La verifica dell'adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla/e scadenz_ fissat_ nella prescrizione. Solo dopo che la stessa avrà esito positivo ai sensi dell'art. 21 comma 1 del decreto legislativo 758/94 il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa, nei modi e nei tempi che saranno di seguito comunicati, una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse.

A seguito dell'accertato adempimento alle prescrizioni impartite e dell'avvenuto pagamento verrà data comunicazione al P.M. per l'estinzione del reato.

Si avverte che l'inadempimento alle prescrizioni comporterà la non ammissione al pagamento della sanzione ridotta e la comunicazione al P.M. del non adempimento.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI _____

_____, li _____

Al ¹ _____

Al Rappresentante legale di _____

Prot. n. _____ / _____ ² Allegati _____
fascicolo pos. _____ ³

p.c. Alla Procura della Repubblica presso la
Pretura di _____

OGGETTO: Ditta _____ sita in _____.

Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale (mod 1/PG) _____ ² del ___/___/____. Comunicazione a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 19/12/94 n. 758 relative alla richiesta di proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni impartite con nota (mod. 3/PG) n. _____ / _____ del ___/___/____ .

In relazione alla richiesta di proroga inoltrata a questo Comando in data ___/___/____ e così motivata _____

relativa alla comunicazione in oggetto, si comunica che:

a) la stessa è stata accolta per quanto riguarda la prescrizione:

n.	per giorni

I termini decorrono a partire dalla scadenza dal termine precedentemente fissato.

¹ contravventore (da notificare a mezzo ricevuta A.R.)
² numero del verbale di accertamento
³ numero del fascicolo dell'archivio di prevenzione incendi

b) la stessa non è stata accolta per quanto riguarda la prescrizione:

n.	in considerazione di
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

l' / gli Ufficiali di P.G.

visto

il Comandante prov.le VV.F.



Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI _____

Prot. n. _____/____² _____

fascicolo pos. _____

_____, li _____

Al ¹ _____

Al Rappresentante legale di _____

Alla Procura della Repubblica presso la Procura di _____

OGGETTO: Ditta _____ sita in _____.
Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale _____² _____ del ____/____/____. Comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda.

Con verbale (mod. 5/PG) n. _____/_____ redatto a seguito di sopralluogo effettuato il ____/____/____ presso la Ditta _____ sita in _____ si è constatato l'adempimento all' seguent_ prescrizione_ impartit_ con n. _____ della nota (mod. 3/PG) _____/_____ notificata in data ____/____/____

Pertanto si comunica l'ammissione al pagamento di lire _____ (_____) determinata sulla base dell' _____ contravvenzion_ accertate:

descrizione	ammenda
totale.....	

¹ contravventore (da notificare a mezzo raccomandata A.R.)
² numero del verbale di accertamento (mod 1/PG)

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di notifica del presente atto presso l'Ufficio del registro di _____, indicando nella causale gli estremi della presente lettera di ammissione al pagamento nonché il Comando provinciale in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 758/94 la contravvenzione si estingue con il pagamento dell'ammenda, che sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento della prescrizione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Il contravventore, al fine di comprovare l'avvenuto versamento, dovrà consegnare a questo Ufficio l'originale della ricevuta del versamento o copia conforme della medesima o altra copia previa esibizione dell'originale, entro 30 giorni dalla notifica della presente.

l'gli Official_ di P.G.

visto

il Comandante prov.le VV.F.



Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
 E DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI _____

- mod. 7/PG comunicazione dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni e di pagamento dell'ammenda

_____, lì _____

alla Procura della Repubblica presso la Procura di _____

Prot. n. _____/_____. Allegati _____
 fascicolo pos. _____

OGGETTO: Ditta _____ sita in _____.
 Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relative al verbale (mod. 1/PG) _____ del ___/___/_____. Comunicazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite con nota (mod. 3/PG) _____/_____/____ del ___/___/____ e di avvenuto pagamento.

In relazione al verbale di prescrizione indicato in oggetto, si comunica che, a seguito di verifica effettuata da parte di U.P.G. dipendenti da questo Comando provinciale VV.F. in data ___/___/____, è stato constatato ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del decreto legislativo 758/94, con verbale (mod. 5/PG) di cui si allega copia, l'avvenuto adempimento all' seguent_ prescrizione_:

n.	descrizione

Il contravventore, che è stato ammesso con nota (mod. 6/PG) _____/_____/____ del ___/___/____ a versare la somma di lire _____ (_____):

- non ha trasmesso a questo Ufficio gli estremi del versamento richiesto con tale nota;
- ha trasmesso a questo Ufficio gli estremi del versamento all'Ufficio del registro di _____, effettuato in data ___/___/____, che si allega in copia.

il Comandante prov.le VV.F.

